



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

CNA

Unione Servizi alla Comunità/Tintolavanderie

Piazza Armellini, 9

00162 Roma

CONFARTIGIANATO IMPRESE

Moda - Pulitintolavanderie

Via San Giovanni in Laterano, 152

00184 Roma

**OGGETTO: Attività di lavanderia self service**

---

Si fa riferimento al quesito inviato da codeste Associazioni, contenente la richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina vigente in materia di lavanderie self service.

Nella nota si lamenta che allo stato attuale, nella prassi, l'esercizio dell'attività delle lavanderie self service si discosterebbe da quanto previsto nella originaria formulazione del decreto legislativo 59/2010 come modificato dal decreto legislativo 147/2012 e nella conseguente interpretazione fornita dalla scrivente con circolare n. 189658 del 12/9/2012.

Il comma 1-bis dell'articolo 79 del citato d.lgs. 59/2010 prevede che *“Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[catia.querrera@mise.gov.it](mailto:catia.querrera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

*ds*



*esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.”* Come esplicitato dalla scrivente nella circolare del 2012, *“la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico...omissis...restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie..”*

In occasione di alcuni quesiti in ordine alla possibilità di abbinare all'attività di lavanderia self service altri servizi professionali, tra i quali la “secondaria e marginale” attività di stireria e il ritiro e consegna dei capi a domicilio, la scrivente si è espressa, con nota 18690 del 20 gennaio 2017.

Con tale nota, scaturita dall' esigenza di verificare, in fieri, l'adeguatezza dello strumento normativo vigente alla lettura e codificazione di una realtà imprenditoriale in divenire, che, di fatto faceva nascere nuove sottospecie di attività, non perfettamente aderenti a quelle stigmatizzate dalla norma, la scrivente ha inteso applicare la ratio della “ragionevolezza e proporzionalità” alla verifica delle attività oggetto dei quesiti, effettuando una lettura combinata della disciplina specifica applicabile alle tintolavanderie (Legge 84/2006), che definisce, all'articolo 1, l'attività professionale di tintolavanderia, come l'attività dell'impresa *“che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini...”* e delle norme di principio contenute nel decreto legge 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, che impone la verifica, norma per norma, del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In base a tale principio, in nome della tutela della concorrenza, la scrivente ha ritenuto di poter evidenziare, in una “secondaria e marginale attività di stireria”, una *“assenza di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico”* (nota n.18690 del 20 gennaio 2017).

Pertanto, quanto espresso dalla scrivente con la recente nota del gennaio 2017, deve essere iscritto in un quadro interpretativo mirante da un lato, ad assicurare l'osservanza dei dettami comunitari in materia di libera concorrenza, dall'altra, il rispetto dell'applicazione delle normative nazionali di settore.



Già in occasione di una risposta ad altro quesito, con la nota n. 118008 /2015, la scrivente, senza alcuna possibilità di fraintendimenti, affermava che *“l'eventuale decisione della singola impresa esercente l'attività di tintolavanderia di limitare i servizi offerti alla propria clientela, nell'ambito dello spettro di attività ad essa consentite e riservate dalla disciplina vigente, alla sola attività di stireria, se certamente costituisce legittimo esercizio dell'attività di impresa, non potrebbe tuttavia determinare una modifica extra legem dei requisiti di accesso all'esercizio professionale dell'attività, come normativamente fissati”*

Con tale affermazione si esplicitava quindi il principio secondo il quale per l'esercizio di ciascuna delle singole attività (quindi anche soltanto di una di esse) previste all'articolo 2 della citata legge 84/2006, è richiesto il rispetto delle norme in essa contenute.

**L'eventualità prefigurata in entrambe le note**, ossia che solo il caso in cui l'attività di stireria, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, non presenti alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, possa non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la previsione di un responsabile tecnico, **doveva essere letta come estrema eccezione, che, proprio in virtù dell'essere condizionata alla verifica delle condizioni rappresentate, in ogni caso necessiterebbe di essere valutata di volta in volta, in loco, dal SUAP competente per territorio.**

Sembrerebbe invece, dalla lettura della nota pervenuta dalle Associazioni di settore, che l'ipotesi di “secondaria e marginale attività di stireria” come in qualche modo accettata, (quale estrema eccezione, si ribadisce) nelle note della scrivente, sia diventata, nel corso degli ultimi tempi, di fatto una attività aggiuntiva a quella di lavanderia self service, prefigurando, di fatto, una elusione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

A tale proposito, **la scrivente ribadisce che l'attività di stireria, essendo compresa tra quelle elencate nella norma di settore, è soggetta alla legge 84/2006**, e che eventuali eccezioni all'applicazione di tale normativa possano essere consentite solo ed esclusivamente nei casi in cui, secondo la valutazione del competente SUAP, l'attività non presenti alcun significativo profilo di complessità, né relativamente agli impatti su ambiente, addetti, salute dei consumatori, né relativamente alla tipologia delle attrezzature.



La scrivente ribadisce inoltre che quanto previsto al comma 1-bis del decreto legislativo 59/2010, vale a dire la sola **esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico** dall'applicazione della legge 84/2006 è **riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. l'attività di lavanderia self service.**

Rimane pertanto confermato l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)

